

ACCORDO SPECIFICO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Accordo specifico di cooperazione accademica, scientifica, tecnica e culturale tra l'Università Federale di São Carlos (Brasile), il Centro Regionale per la Formazione dei Professionisti dell'Infanzia (Francia), la scuola infantile *Jardim dos Pequeñitos* e La Bottega di Geppetto, Centro Internazionale di ricerca e documentazione Gloria Tognetti (Italia) nelle aree e/o su temi correlati all'infanzia, all'educazione della prima infanzia e alla formazione degli insegnanti di Educazione della prima infanzia.

L'Università Federale di São Carlos, con sede nel campus São Carlos, Autostrada Washington Luís, km 235, a São Carlos (Stato di San Paolo), Brasile, rappresentata in questo atto dal suo Vice Rettore e Rettore ad interim, Prof.ssa. Dssa. Maria de Jesus Dutra dos Reis, in seguito denominata "UFSCar", nell'interesse del suo Dipartimento di Teorie e Pratiche Pedagogiche, del suo Corso di Laurea in Educazione e della sua Unità per l'Assistenza all'Infanzia; il Centro Regionale per la Formazione dei Professionisti per l'Infanzia, con sede in Corso Vauban, n.º 14, a Lille, Francia, qui rappresentata dal suo Direttore, Prof. Sylvain Peyratout, in seguito denominato "CRFPE", nell'interesse del suo Dipartimento per la Formazione di Professionisti per l'Infanzia, e la scuola infantile *Jardim dos Pequeñitos*, iscritta nel Registro Nazionale delle Persone Giuridiche con il n.º 05.430.979/0001-51, situata in Via Adolfo Bastos, n.º 745 – Villaggio Bastos, a Santo André (Stato di San Paolo), Brasile, qui rappresentata dalla Direttrice Prof.ssa MdE. Valéria Gonçalves Andretto, in seguito denominata "*Jardim dos Pequeñitos*"; e La Bottega di Geppetto, Centro Internazionale di ricerca e documentazione Gloria Tognetti, situata in Via Vittorio Veneto, n.º 6, a Isola, San Miniato, Italia, qui rappresentata dal suo Presidente e rappresentante legale, Prof. Aldo Fortunati, in seguito denominata "La Bottega di Geppetto",

CONSIDERANDO

L'interesse delle parti, incluso nell'interesse delle rispettive divisioni di cui sopra, di stabilire formalmente un rapporto istituzionale e accademico, avendo come scopo il progresso di tutti loro attraverso lo svolgimento congiunto di attività accademiche, scientifiche, tecniche e culturale nelle aree e/o su temi correlati all'infanzia, all'educazione della prima infanzia e alla formazione degli insegnanti di Educazione della prima infanzia.

HANNO STIPULATO IL PRESENTE ACCORDO, ai sensi delle seguenti clausole:

CLAUSOLA PRIMA – OGGETTO

Questo accordo istituisce e regola la cooperazione cooperazione accademica, scientifica, tecnica e culturale tra le parti nelle aree e/o su temi correlati all'infanzia, all'educazione della prima infanzia e alla formazione degli insegnanti di Educazione della prima infanzia, che può consistere nello svolgimento delle seguenti attività nei campi del sapere e/o nei campi dei temi scientifici di cui sopra:

- I.1. Mobilità degli studenti universitari, attraverso la quale possono frequentare corsi, partecipare ad attività di ricerca e/o fare stage presso l'istituto ospitante;
- I.2. Mobilità degli studenti post-laurea, attraverso la quale possono frequentare corsi, partecipare ad attività di ricerca e/o fare stage presso l'istituto ospitante;
- I.3. Mobilità di insegnanti e ricercatori, tramite la quale possono tenere conferenze, workshop, corsi brevi e discipline e condurre, oppure partecipare ad attività presso l'istituzione ospitante;
- I.4. Sviluppo congiunto di progetti di ricerca;
- I.5. Produzione congiunta di pubblicazioni scientifiche;
- I.6. Coorganizzazione di eventi accademici, scientifici e culturali come congressi, simposi,

seminari, tra gli altri.

Paragrafo unico. Quando la mobilità di professori e ricercatori non è possibile o non è fattibile per nessuna delle istituzioni di cui sopra, le attività previste in questa clausola potranno essere svolte a distanza.

CLAUSOLA SECONDA – COORDINAMENTO

II.1. Al fine di coordinare l'implementazione di questo accordo, viene creato un appropriato Comitato di Coordinamento, composto da due persone appartenenti a ciascuna delle quattro organizzazioni coinvolte come parti. Il Comitato ha il compito di definire il programma delle attività e la relativa tempistica di attuazione, in cui deve essere specificato l'impegno delle parti a sostenere le spese di attuazione. Il Comitato si riunisce praticamente ogni quattro o sei mesi.

II.2. Per coordinare l'implementazione di questo accordo, la UFSCar indica la Professoressa Dott.ssa. Cleonice Maria Tomazzetti, del Dipartimento delle Teorie e Pratiche Pedagogiche, suo Corso di Laurea in Educazione e coordinatrice del gruppo di ricerca Educazione per l'Infanzia e la Prima Infanzia nel Contesto (EdIPIC); e la Professoressa Dott.ssa. Julia Yoko Tachikawa de Oliveira, dell'Unità di Assistenza all'Infanzia e membro dell'EdIPIC; il CRFPE indica la Professoressa Dott.ssa Silvia Valentim, del Dipartimento di Formazione di Educatori dell'Infanzia; il *Jardim dos Pequeñitos* indica la Professoressa MdE. Valéria Gonçalves Andreetto, sua Direttrice; e La Bottega Di Geppetto indica il Prof. Aldo Fortunati.

II.3. Le équipes di coordinamento devono supervisionare i piani di studio e i piani di ricerca corrispondenti alle mobilità disciplinate in questo strumento, nonché cercare di risolvere le questioni accademiche e amministrative ad esso relative a partire dalla sua entrata in vigore.

CLAUSOLA TERZA – MOBILITÀ DEGLI STUDENTI, PROFESSORI E RICERCATORI

Per sviluppare le mobilità previste sulla Clausola Prima, le parti si impegnano a osservare le seguenti regole e a realizzare in modo cooperativo le seguenti azioni:

III.1. La quantità massima di studenti, professori e ricercatori di ognuna delle istituzioni in mobilità verso qualsiasi degli altri, nonché la durata del loro rispettivo soggiorno nell'istituzione ospitante, saranno determinate in un momento opportuno dalle parti, secondo la loro possibilità e convenienza, nel rispetto dei limiti stabiliti nei rispettivi regolamenti.

III.2. Selezione di studenti realizzata dal coordinatore nella rispettiva istituzione di origine, in base al criterio dell'eccellenza accademica. L'accettazione finale di ciascun candidato è a carico dell'istituzione ospitante, secondo i suoi propri criteri, procedure e scadenze.

III.3. Mobilità dei professori e ricercatori su invito formalmente presentato da un professore o ricercatore dell'istituzione ospitante, osservando le procedure di ciascuna istituzione e definendo il numero di ore di lavoro e le attività.

III.4. Elaborazione del piano di studi e stage per ciascun studente, e/o, quando è il caso, di un piano di ricerca per ogni studente, professore, ricercatore, da eseguire presso l'istituzione ospitante. I piani, elencando le attività da svolgere, ore da lavorare e riunioni, devono essere elaborati prima dell'arrivo dei partecipanti nelle istituzioni ospitanti e, se necessario, in conformità con le proprie procedure.

III.5. Gli studenti, professori e ricercatori che vengono ammessi dall'istituzione ospitante saranno soggetti non solo alle norme ivi vigenti, ma anche alla legislazione sull'immigrazione del Paese in cui si trovano.

III.6. Prima di arrivare nel Paese e/o istituzione ospitante, gli ammessi dovranno stipulare un'assicurazione sanitaria, assicurazione contro infortuni personali, de la responsabilità civile,

rimpatrio e spese funebri che coprono l'intera durata del rispettivo periodo di mobilità, tenendo presenti le indicazioni e specifiche indicate dall'organizzazione accogliente.

III.7. L'istituzione ospitante invierà all'istituzione di origine i documenti contenendo le specifiche delle attività accademiche e/o scientifiche realizzate da ciascun studente durante la rispettiva mobilità e, ove applicabile, il risultato della valutazione delle sue prestazioni.

§ 1º. L'istituzione ospitante deve esonerare studenti, professori e ricercatori in mobilità ai sensi del presente accordo dalla riscossione delle tasse accademiche relative alla loro partecipazione all'attività, tuttavia, ove applicabile, gli studenti continueranno a versare le tasse accademiche all'istituzione di origine.

§ 2º. Studenti in mobilità nell'istituzione ospitante non possono assumere uno status di candidato a laurea o a diploma consegnati da essa, rimanendo come richiedenti nella loro rispettiva istituzione di origine, quando è il caso.

§ 3º Studenti e ricercatori potranno acquisire produzioni accademiche e documentazioni pedagogiche prodotte dalle istituzioni ospitanti per il loro studio e ricerca.

CLAUSOLA QUARTA – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

IV.1 Qualora gli studenti, professori o ricercatori fossero ospiti da una qualsiasi delle altre istituzioni, le parti dovranno facilitarli l'uso degli impianti fisici, attrezzature, laboratorio e materiale bibliografico, il tutto ciò che è necessario alla realizzazione delle loro rispettive attività nell'ambito di questo accordo.

IV.2. Le parti si impegnano a non pubblicare, diffondere o, comunque, esplorare informazioni riservate, come per esempio: informazioni che non sono di dominio pubblico, comprese informazioni riservate appartenenti alle altre parti sorte prima di questo accordo e ottenute in seguito alla sua esecuzione.

IV.3. Le parti sono pienamente responsabili delle conseguenze dell'uso improprio delle informazioni e dati ottenuti dovuto alla cooperazione descritta in questo documento.

Paragrafo unico. Le attività sviluppate nell'ambito di questo accordo non generano un rapporto di lavoro tra il personale di nessuna delle istituzioni, compresi i rispettivi studenti, e le altre istituzioni.

CLAUSOLA QUINTA – RISORSE FINANZIARIE

V.1. Le parti dovranno essere responsabili dei costi diretti e indiretti relativi alla loro rispettiva partecipazione all'esecuzione delle attività nell'ambito di questo Accordo, come definito sui piani delle attività dal Comitato di Coordinamento. Non saranno, tuttavia, tenuti a impegnare risorse del proprio budget per garantire il sostegno finanziario necessario per lo svolgimento di dette attività.

V.2. Al fine di consentire l'esecuzione delle attività previste in questo documento, le parti possono ricercare, individualmente o insieme, risorse presso istituzioni nazionali e internazionali per promuovere la ricerca e lo sviluppo, nonché presso aziende con sede nei rispettivi Paesi.

Paragrafo unico. I partecipanti alle discipline di mobilità regolamentate in questo accordo sono responsabili per le loro proprie spese personali relative alla loro partecipazione, quali viaggio, alloggio, vitto, trasporto, materiale bibliografico, assicurazioni, ecc.

CLAUSOLA SESTA – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

VI.1. Tutti i dati, tecnologie, informazioni tecniche e commerciali, programmi per computer, procedure e routine, registrati o meno, appartenenti alle parti e/o a terzi, ma di loro responsabilità, da prima della data di sottoscrizione di questo accordo, e che vengono comunicati a qualsiasi degli altri parte per sostenere l'esecuzione delle attività nell'ambito di questo strumento, continueranno ad appartenere al titolare dei dati.

VI.2. Le parti sono espressamente d'accordo che i risultati da proteggere da diritti di proprietà intellettuale, risultanti dalle attività svolte nell'ambito di questo contratto, saranno di proprietà della UFSCar, del CRFPE, del *Jardim dos Pequeñitos* e de La Bottega di Geppetto. Questo e gli altri diritti e doveri delle parti oggetto di uno specifico contratto futuro, che rispetterà le disposizioni di legge ad esso pertinenti.

VI.3. Il CRFPE, il *Jardim dos Pequeñitos* e La Bottega Di Geppetto dichiarano espressamente di essere a conoscenza in questo atto che la UFSCar dispone di un'Agenzia di Innovazione, responsabile della gestione della politica di innovazione nel suo ambito. Pertanto, un possibile risultato derivante da questo accordo, soggetto a appropriazione dalle parti, dovrà essere immediatamente informato all'Agenzia di Innovazione della UFSCar, per le relative procedure pertinenti alla sua protezione.

VI.4. Le parti si impegnano ad informarsi reciprocamente sull'emergere di nuovi processi e/o prodotti soggetti a tutela mediante diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione dell'oggetto di questo accordo.

VI.5. Qualsiasi pubblicazione o divulgazione da entrambe le Parti relativa ai risultati ottenuti insieme in questo contratto sarà soggetta al consenso delle altre Parti e convalidata nell'ambito delle attività del Comitato Coordinatore.

VI.6. Per quanto riguarda le pubblicazioni su attività svolte nell'ambito o in connessione con il presente strumento da una sola delle parti, l'istituzione o la parte interessata trasmetterà il contenuto della pubblicazione prevista alle altre istituzioni, e le stesse istituzioni, entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del documento in formato elettronico, ne daranno atto alla pubblicazione. Qualora tale manifestazione non si verificasse entro il termine di cui sopra, la pubblicazione da parte dell'interessato sarà considerata favorevole.

CLAUSOLA SETTIMA – VALIDITÀ

Questo accordo entra in vigore alla data della firma da parte di tutte le istituzioni coinvolte e rimarrà in vigore per 5 (cinque) anni.

CLAUSOLA OTTAVA – MODIFICHE E RISOLUZIONE

VIII.1. Questo accordo può essere modificato, compresa la proroga del suo termine, mediante addendum sottoscritto dalle parti.

VIII.2. Ciascuna delle parti può rescindere questo strumento previa notifica per iscritto ad altre parti, presentata con almeno 3 (tre) mesi di anticipo e ricevuta di ritorno, assicurata la dovuta conclusione delle attività eventualmente in corso.

CLAUSOLA NONA – SOLUZIONE DELLA DISPUTA

Questioni e controversie derivanti da interpretazioni o dall'esecuzione di questo accordo devono essere risolte attraverso l'intesa diretta tra le parti mediante l'appropriato Comitato di Coordinamento. Quando ciò non fosse possibile, nomineranno consensualmente una terza


persona fisica, che avrà la funzione di arbitro.

Le parti sottoscrivono questo accordo in sei copie di uguale contenuto e per un solo scopo. Due delle copie sono in portoghese, due in francese e due in italiano.

Letto, approvato e firmato.

São Carlos, São Paulo (Brasile), 9/2/2022

Lille (Francia), le 27/06/2022


Prof.ssa. Dssa. Maria de Jesus Dutra dos Reis
Vice Rettore e Rettore ad interim
Università Federale di São Carlos

Prof. Sylvain Peyratout / *M^{re} Marie Perle NUTÉ*
Direttore / Presidente
Centro Regionale per la Formazione dei
Professionisti per l'Infanzia

Santo André, São Paulo (Brasile), 23/2/2022

Isola, San Miniato (Italia),


Prof.ssa MdE. Valéria Gonçalves Andreetto
Direttrice
Scuola infantile Jardim dos Pequeñitos

Prof. Aldo Fortunati
Presidente
La Bottega di Geppetto, Centro Internazionale
di ricerca e documentazione Gloria Tognetti

